

# **MINISTERO DELLA DIFESA**

## **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO relativo al personale del Ministero della Difesa Triennio 2024 – 2026**

In data \_\_\_\_\_ i membri della delegazione di parte datoriale, presieduta dal Direttore Generale Dott.ssa Maria De Paolis e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali CISL FP, FP CGIL, UIL PA, CONFINTESA FP, FLP Difesa, USB PI, CONFSAL UNSA, si sono riuniti per la sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale del comparto del Ministero della Difesa

### **PREMESSA**

I membri della delegazione di parte datoriale dell'Amministrazione Difesa (AD) e i rappresentanti delle suddette Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative del personale del comparto Funzioni Centrali delle Aree prima, seconda e terza in servizio presso gli Enti del Ministero della Difesa:

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il CCNL 2019 – 2021 del personale del Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto in data 9 maggio 2022 ed in particolare l'art. 8, comma 1;

VISTO il CCNL 2019 – 2021 del personale del Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto in data 9 maggio 2022 e in particolare artt. 12,13 e 18 in materia di famiglie professionali;

VISTO il CCNL 2016 – 2018 del personale del Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto in data 12 febbraio 2018 e in particolare gli artt. 17, 22, 25, 26, 27 in materia di orario di lavoro, confermati dall'art. 62 del CCNL 2019-2021;

### **SOTTOSCRIVONO**

ai sensi degli artt.7 e 8 del CCNL 2019 – 2021 la seguente Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo parte giuridica ed economica 2024-2026.

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 *(Campo di applicazione)*

1. Il presente contratto si applica al personale del Ministero della Difesa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o part-time, e inquadrato nelle aree funzionali dell'A.D. nonché al personale in posizione di comando in entrata.

### Articolo 2 *(Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione)*

1. Il presente contratto ha validità per il triennio 2024-2026 e gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo a quello di sottoscrizione in via definitiva, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
2. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o PEC, almeno tre mesi prima della scadenza annuale. Le disposizioni contrattuali rimangono, comunque, in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo CCNI.
3. Le materie e gli istituti regolati dal presente contratto potranno essere integrati da contrattazioni successive.
4. E' fatta salva, comunque, la preminenza del CCNL di comparto sul presente contratto, con particolare riferimento agli istituti normativi ed economici generali.

## TITOLO II ORARIO DI LAVORO

### Articolo 3 *(Flessibilità in entrata e uscita)*

1. Al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, è riconosciuta al dipendente la facoltà di avvalersi di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita.
2. I criteri per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità sono di seguito indicati:
  - a) devono essere ricomprese nell'orario di servizio dell'Ente/Ufficio;
  - b) sono incompatibili con le turnazioni.
3. Le modalità di adeguamento ai criteri saranno oggetto di contrattazione collettiva integrativa di sede territoriale, che prevedrà, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti dell'orario di servizio, fasce temporali (**pari ad almeno 1 ora in entrata ed in uscita**) entro le quali è consentito l'inizio e il termine della prestazione lavorativa giornaliera.
4. Le fasce temporali individuate a livello di contrattazione collettiva integrativa di sede territoriale per tutto il personale dell'Ente potranno essere ampliate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, in favore:
  - a) dei dipendenti che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 26 comma 4 del CCNL 2016-2018 confermato dall'art 62 del CCNL 2019-2021 (ovvero dipendenti che bene-

- ficiamo delle tutele connesse alla maternità o paternità Dlgs.151/2001, assistono portatori di handicap, dipendenti inseriti in progetto di recupero, dipendenti genitori di figli che frequentano asili nido, scuole materne e primarie, dipendenti impegnati in attività di volontariato);
- b) dei dipendenti pendolari per i quali la distanza tra domicilio dichiarato e sede di lavoro sia superiore a 15 km;
  - c) dei dipendenti che si trovino in altre situazioni personali, sociali o familiari, ritenute dal dirigente/datore di lavoro, meritevoli di considerazione e rispondenti all'efficienza della struttura/servizio.

#### **Articolo 4** **(Orario di lavoro)**

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del CCNL 2016-2018, confermato dall'art 62 del CCNL 2019-2021, la durata dell'orario di lavoro non può superare la media delle 48 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un arco temporale di sei mesi.
2. L'individuazione delle ragioni per le quali è prevista la possibilità di elevare fino ad ulteriori sei mesi l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali avviene, a livello dei singoli uffici, in relazione alle loro peculiari necessità secondo quanto previsto negli accordi conclusi in sede di contrattazione integrativa di sede territoriale, fermo restando il rispetto della normativa vigente.

#### **Articolo 5** **(Orario multiperiodale)**

1. A seguito di una variazione di intensità dell'attività lavorativa, si può ricorrere all'istituto dell'orario multiperiodale, con una maggiore o minore concentrazione dell'orario, in relazione a prevedibili esigenze di servizio, da applicarsi a un lasso temporale che, rispetto alle 13 settimane previste dall'art. 22, co. 2 del CCNL 2016-2018, confermato dall'art.62 del CCNL 2019-2021 può essere elevato fino ad un massimo di 17 settimane.
2. Le modalità di recupero, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente e, in particolare, dall'art. 22 co. 3, potranno essere stabilite in sede di contrattazione integrativa di sede territoriale.

#### **Articolo 6** **(Orario straordinario)**

1. Il limite massimo delle ore di lavoro straordinario viene elevato in 250 ore annue.
2. L'effettuazione di lavoro straordinario deve essere debitamente autorizzata dal datore di lavoro tenendo conto della relativa copertura finanziaria. Qualora quest'ultima dovesse mancare è, tuttavia, sempre possibile autorizzare lo straordinario da fruire come recupero compensativo.

**Articolo 7**  
**(Banca delle ore)**

1. Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 27 del CCNL2016-2018, confermato dall'art 62 del CCNL 2019-2021, il limite complessivo annuo individuale, per i dipendenti che abbiano aderito all'istituto della banca delle ore, è stabilito in 250 ore tenendo conto della relativa copertura finanziaria.

**NORME FINALI**

**Articolo 8**  
**(Verifiche)**

1. Nel primo anno di vigenza del presente CCNI l'Amministrazione assumerà tutte le iniziative necessarie ad assicurare la piena conoscenza del medesimo da parte di tutto il personale in servizio.
2. Al termine dell'indicato primo anno di vigenza, e successivamente con cadenza annuale, l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali procederanno, altresì, ad una verifica della sua effettiva attuazione.

**Articolo 9**  
**(Interpretazione autentica dei contratti integrativi)**

1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione del presente CCNI o degli accordi integrativi di sede territoriale, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2. La procedura può essere attivata anche a richiesta di una sola delle parti contraenti.

**Articolo 10**  
**(Rinvio al CCNL vigente)**

1. Per quanto non espressamente o diversamente previsto dal presente contratto, si rinvia al vigente CCNL comparto Funzioni Centrali.

In data .....le parti provvedono alla sottoscrizione della presente ipotesi di CCNI.

Roma, .....2024

<b>PER L'AMMINISTRAZIONE LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA</b>	
Il Direttore Generale della Direzione Generale per il personale civile Dott.ssa Maria DE PAOLIS	
Il Vice Capo del I° Reparto dello Stato Maggiore della Difesa Gen. B. Luca MENNITTI	
Il Capo del I° Reparto del Segretariato Generale della Difesa Dott. Lorenzo MARCHESI	
<b>PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI</b>	
CISL FP	
FP CGIL	
UIL PA	
CONFINTESA FP	
FLP	
USB PI	
CONFSAL UNSA	